



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Palermo, composto dai Signori:

- 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO Presidente
- 2) Dott. CARMELO LOMBARDO Giudice
- 3) Ing. ROSARIO TRIPI Giudice Onorario

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1223/2012 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25.6.2014, avente ad oggetto "Ricorso ex R. D. n. 1775/1933", promossa in questo grado

DA

ARMENIA VINCENZO, C.F.: RMN VCN 36A05 E366I, nato a Ispica il 5.01.1936. ed ivi residente in Via Acireale n. 21;

GAMBUZZA ANTONINO, C.F.: GMB NNN 53D22 E366F, nato a Ispica il 22.04.1953 ed ivi residente in Via Raffaello n. 115;

CAMPAILLA GIUSEPPA, C.F.: CMP GPP 58C66 E366T, nata a Ispica il 26.03.1958, ed ivi residente in Via Prof. Curcio n. 14;

GAMBUZZA SALVATORE, C.F.: GMB SVT 25D24 E366E, nato a Ispica il 24.4.1925 e ivi residente in Via Statale n. 180;

GAMBUZZA SALVATORE, C.F.: GMB SVT 68P17 F258W, nato a Modica il 17.9.1968 e residente in Ispica Via Enrico Toti n. 59;

1667
 Anno 2014
 Reg. n. 1223/12
 Cont. n. 181
 Report. n.
 In dec. n. 25-6-14
 Decisa n. 24-8-2014
 Deposit. n. 20-10-2014
 COSETO:
 n.
 Janni

GIUNTA VINCENZO, C.F.: GNT VCN 67E61 E366U, nato a Ispica il 21.05.1967 e ivi residente in Via Filippo Turati n. 2;

HNAIEN TAUFIK, C.F.: HNN TFK 71C68 Z352A, nato a Madia (Tunisia) il 28.03.1971 e domiciliato in Ispica in C.da Margio;

tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via Terra Santa n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ribaudò, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Gambuzza del Foro di Modica, giusta procura speciale segnata a margine del ricorso –

C O N T R O

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 DI RAGUSA in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro-tempore dott. Dario Cartabellotta, con sede in Ragusa Via Stesicoro n. 543, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giotto n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Caccamo, rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica giusta procura speciale segnata a margine della memoria di costituzione, ed in forza di delibera n. 495 del 18.65.2012 –

RESISTENTE

C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I

Per i ricorrenti:

**PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE REGIONALE DELLE
ACQUE PUBBLICHE ADITO**

rigettata ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione,

- Preliminarmente, accertare, ritenere e dichiarare che il Consorzio di Bonifica di Ragusa non ha provveduto ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del bacino, dei canali e delle altre opere e attrezzature idrauliche site nel comprensorio di Ispica, c.da S. Maria del Focallo e Margio;



- Accertare, ritenere e dichiarare che tale gravissimo inadempimento ha provocato l'allagamento dei fondi degli attori e conseguenti gravissimi danni economici agli stessi;
- Ritenere e dichiarare che il Consorzio di Bonifica di Ragusa è responsabile per i danni provocati agli immobili e alle produzioni dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
- In subordine, ritenere e dichiarare il Consorzio di Bonifica di Ragusa responsabile ex art. 2043 c.c., ovvero ancora per responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1223 c.c. per tali danni.

In ordine al quantum debeatur, per ciascun attore si dichiara di limitare la domanda al quantum accertato e riconosciuto a ciascuno di essi nella c.t.u. a firma del dott. Lo Meo, in atti.

Per il Consorzio:

PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE

- preliminarmente accogliere l'eccezione di incompetenza per materia e per l'effetto dichiarare che competente a conoscere della presente controversia è il giudice ordinario (Tribunale di Modica);

Nel merito:

- disporre il richiamo del CTU affinché risponda compiutamente alle osservazioni critiche alla relazione tecnica, a firma del CTP del Consorzio convenuto, ing. Emmolo, depositata all'udienza del 14.10.2013;
- rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Salvis juribus.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex R.D. n. 1775/1933, notificato il 4.6.2.2012 al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, Armenia Vincenzo, Gambuzza Antonino, Campail-

la Giuseppa, Gambuzza Salvatore (classe 1925), Gambuzza Salvatore (classe 1968), Giunta Vincenzo e Hnaien Taufik, adivano questo Tribunale, premettendo di essere tutti proprietari di stacchi di terreno agricolo coltivati, siti in Ispica c.da Margio, ad eccezione dello Hnaien, conduttore di un fabbricato ad uso abitativo di proprietà di tale Bufardeci Nicolò; che detti fondi erano stati interessati dall'inondazione verificatasi la mattina del 3 novembre 2011, che aveva arrecato gravissimi danni alle costruzioni esistenti e distrutto le coltivazioni in essere, oltre a mettere a repentaglio la vita di Hnaien Taufik, che dormiva nell'immobile da lui condotto in locazione; che il territorio di Ispica era stato interessato nei giorni 1-2 novembre da intense precipitazioni, e all'alba del 3 novembre l'ondata di acqua che, provenendo da Ispica e dal canale principale della bonifica, si doveva riversare in mare allo sbocco di Santa Maria del Focallo, aveva incontrato un ostacolo di erbe, canne e detriti che, impattando contro i piloni del ponte esistente sulla S.P. 67 Pozzallo-Marina Marza - Pachino, aveva formato una diga che aveva fatto deviare il corso dell'acqua sul braccio laterale della bonifica, braccio sul quale normalmente doveva defluire l'acqua che, provenendo da c.da Pantano, si doveva riversare al mare; che di tal guisa l'acqua aveva dapprima invaso i terreni di c.da Pantano e poi si era riversata nei terreni di c.da Margio, naturalmente più bassi, allagandola completamente; che tutti i canali anzidetti erano di proprietà, e comunque gestiti *ex lege*, dal Consorzio di Bonifica di Ragusa, sul quale incombeva anche l'onere della loro manutenzione ordinaria e straordinaria; che delle quattro idrovore installate per far fronte alle anzidette emergenze, e che in passato erano state adoperate per evitare l'allagamento dei fondi coltivati, soltanto due erano state azionate, mentre le rimanenti due non erano state attivate, essendo una era priva di carburante e l'altra priva dei cavi elettrici, sottratti in precedenza da ignoti; che perciò l'acqua si era accumulata sui fondi raggiungendo un'altezza di più di un metro ed era ristagnata su di essi per circa venti giorni, distruggendo completamente i raccolti, senza che il Consorzio fosse

in grado di far fronte alla situazione; che essi attori avevano più volte diffidato il Consorzio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni *de quibus*, ma quest'ultimo non aveva dato alcun riscontro a dette richieste.

Tutto ciò premesso, chiesero che il Consorzio venisse condannato al risarcimento dei danni, da essi stimati complessivamente in euro 195.693,40, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 3.11.2011 al saldo, nonché alla refusione delle spese processuali.

Il Consorzio, costituitosi con memoria difensiva, eccepì preliminarmente l'incompetenza per materia di questo Tribunale Regionale, indicando la competenza del Tribunale di Modica, e, nel merito, contestò il fondamento delle domande e ne chiese il rigetto.

La causa fu istruita con le deposizioni dei testi indotti dagli attori e con consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, venne rimessa al Collegio, che all'udienza del 25.6.2014 se ne riservò la decisione.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale sollevata dal convenuto.

L'eccezione è priva di fondamento.

Secondo il consolidato orientamento della S.C., infatti, ai fini della discriminazione tra la competenza dell'autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, occorre aver riguardo all'oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell'amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Rientrano, invece, nella competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati che - pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubbli-

ca - non investano la legittimità o la portata di quest'ultima e non tocchino, quindi, l'interesse della P.A., ma riflettano esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l'attitudine ad incidere, modificandoli, su rapporti preesistenti tra le parti. Con particolare riferimento, poi, alle azioni risarcitorie, la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche si profila solo quando i danni dipendano da qualunque opera eseguita dalla P.A., e cioè quando la pretesa risarcitoria si fondi su di un comportamento commissivo od omissivo che coinvolga apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche e comunque esprimano scelte dell'amministrazione per la tutela degli interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (v. *e plurimis* Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2656 del 22/02/2012).

E nella specie il fondamento della responsabilità della p.a. viene dedotto sotto il profilo della omissione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di raccolta delle acque piovane, nonché nell'aver ommesso di controllare l'efficienza delle apparecchiature (pompe di sollevamento), destinate a mantenere costante, in caso di fenomeni meteorici particolarmente intensi, il deflusso delle acque

Il consorzio convenuto, invece, ha asserito che l'incompetenza di questo Giudice è fondata sul presupposto che i danni lamentati dagli attori sono stati causati da acque meteoriche, che non avrebbero la caratteristica delle acque pubbliche, sicché non sarebbero assoggettate al regime della legge n. 1775/1933.

L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso, dal momento che, come hanno esattamente affermato i ricorrenti, la competenza del Giudice ve determinata, non con riferimento alla demanialità o meno delle acque, bensì con

riferimento alle opere pubbliche sulle quali le acque transitando, sono tracciate arrecando danni ai fondi degli attori, ai sensi dell'art. 140. lett. e) del R.D. 1775 del 1933, secondo cui i Tribunali Regionali delle acque sono competenti anche per le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione.

D'altra parte, la funzione istituzionale propria del Consorzio di Bonifica, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva (l. reg. sic. N. 45/1995), e dell'art. 2 dello statuto consortile è di “promuovere ed organizzare, attraverso i consorzi di bonifica, la bonifica come mezzo permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell'ambiente”,

L'art. 2 della l.r. 45 del 1995, poi. recita: “costituiscono interventi di bonifica... le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico,... le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti...”.

E - sempre come è stato sostenuto correttamente dagli attori - la domanda da loro proposta è diretta ad accertare che i danni subiti sono da imputare al grave inadempimento del consorzio agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di raccolta e regimentazione delle acque del basso piano ipicese e dei sistemi di drenaggio e smaltimento a mare con il sistema del pescaggio con impianto idrovoro.

Deve, conseguentemente, affermarsi che la competenza a giudicare nell'odierna controversia appartiene a questo Tribunale Regionale e non già al Tribunale ordinario.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Come si ricava dalla relazione di c.t.u. a firma del dott. agr. Vincenzo Lo Meo, le cause dei danni conseguenti all'allagamento avvenuto i primi giorni di novembre del 2011, sono riconducibili a carenze nel funzionamento del sistema delle opere di bonifica realizzate negli anni sessanta e successivi per allontanare le acque dall'area. Infatti, a causa delle quote



prossime al livello del mare si era resa necessaria la realizzazione di due impianti di sollevamento al fine di versare le acque in mare, dei quali uno a Pantano Gariffi per sollevare le acque da tale area depressa, che naturalmente le riceveva dai terreni vicini ed immetterle nel canale ad acque basse che le conduceva alla Foce Vecchia, dove si trovava il secondo impianto di sollevamento. Qui terminava il canale acque basse e l'acqua da questo trasportata veniva sollevata con l'impiego di pompe per superare l'ostacolo del mare, che è a quota pari o superiore al citato canale, e delle mareggiate che ostacolano il deflusso naturale.

Il C.T.U., peraltro, pur dando atto dell'eccezionalità della pioggia caduta l'1 ed il 2 novembre 2011, ha affermato che, secondo le previsioni progettuali, il sistema avrebbe dovuto essere in grado di smaltire tali piogge in un tempo compreso tra 8 giorni e 4-5 giorni, a seconda che il sollevamento fosse avvenuto solo meccanicamente e continuamente da parte delle sole pompe (in 8 giorni), o anche in parte per deflusso naturale, in 4-5 giorni.

Tali previsioni, tuttavia, non si sono realizzate a causa di alcune criticità nel funzionamento del sistema, in parte strutturali ed in parte per difetto di manutenzione.

E' stato rilevato, infatti, che una notevole quantità di acque, in occasione di piogge intense, afferrisce al canale acque basse, proveniente dal superiore canale circondariale, in guisa da appesantire il sistema di smaltimento delle acque provenienti dai terreni posti in prossimità del pantano Gariffi, sicché sarebbe necessario che l'alleggerimento si verificasse prima della confluenza delle acque meteoriche nell'anzidetto canale acque basse, mediante l'installazione di una pompa di sollevamento. E' stata altresì rilevata, in tutti i canali anzidetti, nel corso del sopralluogo operato dal C.T.U., la presenza di una fiotta vegetazione spontanea, costituita prevalentemente da canne, e ciò ad avviso di quest'ultimo, costituisce un rilevante difetto di manutenzione che diminuisce grandemente la funzionalità dei canali, diminuendone la sezione e provocando il rallentamento del deflusso delle acque, che, a

sua volta, provoca il deposito di materiali terrosi e quindi il rialzo della quota di fondo, che, data la scarsa pendenza dei canali, rallenta ancora di più il deflusso delle acque.

Dalle deposizioni dei numerosi testi escussi nel corso del procedimento, inoltre, è emerso che delle quattro idrovore installate sui luoghi per agevolare il deflusso delle acque meteoriche in mare, soltanto due erano funzionanti, e che i lavori di diserbatura e di manutenzione dei canali non risultavano eseguiti, sicché non può revocarsi in dubbio che i danni *de quibus* siano riconducibili sotto il profilo eziologico, in concomitanza, all'erroneo posizionamento degli impianti per il sollevamento delle acque, all'omessa manutenzione dei lavori di manutenzione ordinarie e straordinaria, ed alla omessa eliminazione degli inconvenienti che avevano determinato l'inagibilità di due delle quattro idrovore presenti sui luoghi.

Passando ora alla quantificazione dei danni sofferti dagli attori, dalla relazione del C.T.U. si ricava che essi appaiono riconducibili al prolungato ristagno idrico avvenuto sui terreni coltivati. Trattandosi per lo più di colture ortive rimaste sott'acqua per circa venti giorni, per come è emerso nel corso del sopralluogo, le colture praticate al momento dell'allagamento sono andate del tutto perdute, sicché il danno si identifica pressoché esclusivamente nella perdita della produzione lorda vendibile al netto delle spese di raccolta per i terreni interessati, e per i fabbricati nel costo degli interventi da effettuare per ripristinare le condizioni di normalità in cui si trovavano presumibilmente prima dell'evento.

Il C.T.U. ha, quindi, provveduto alla quantificazione dei danni, facendo riferimento alle colture andate perdute ed indicate nelle perizie prodotte, introducendo però, rispetto ai dati riportati nelle perizie, alcuni condivisibili correttivi necessari per una maggiore aderenza alla realtà dei fatti quali, con buona probabilità, si sono verificati.

Ritiene, conseguentemente, il Collegio di determinare il risarcimento dei danni spettanti a ciascuno dei ricorrenti, secondo i criteri adottati dal



C.T.U. ed i calcoli dallo stesso operati, nelle somme allato a ciascuno di essi indicate:

Armenia Vincenzo:	euro 4.747,00
Gambuzza Antonino:	euro 6.149,00
Gambuzza Salvatore (classe 1968):	euro 43.233,00
Gambuzza Salvatore (classe 1925):	euro 56.989,00
Campailla Giuseppa:	euro 6.352,00
Giunta Vincenzo:	euro 11.040,00
Hnaien Taufik:	euro 480,00.

Per quest'ultimo si rileva che la liquidazione in via equitativa può supplire soltanto alla impossibilità od alla rilevante difficoltà di determinare il danno nel suo preciso ammontare, ma non dispensa il leso dall'onere di fornire la prova per danno, e nella specie il ricorrente, nel chiedere una liquidazione "equitativa" del danno in euro 3.000,00, si è limitato ad una indicazione assolutamente generica alla perdita dei non meglio qualificati arredi della sua abitazione e ad una autovettura della quale non ha indicato nemmeno il tipo e l'anno di fabbricazione, sicché ritiene il Collegio di dovere limitare il risarcimento soltanto all'apparecchio "atomizzatore" di cui risulta provato l'acquisto per euro 480,00.

Trattandosi di *obligatio ex delicto*, sulle somme anzidette, via via rivalutate di anno in anno secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 1712/1995, debbono essere corrisposti gli interessi nella misura legale a decorrere dalla data del 3.11.2011, in cui si è verificato l'evento di danno, a quella dell'odierna sentenza, e da quest'ultima data al saldo i soli interessi legali.

Il Consorzio convenuto, infine, deve essere condannato al pagamento delle spese dell'odierno giudizio, che si ritiene di dovere liquidare in complessivi euro 9.400,00 (€ 2000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per quella introduttiva, € 2.000,00 per quella istruttoria, € 2.000,00 per quella decisoria, € 1.400,00 quale aumento del 20% per il giudizio dinanzi al Tribunale delle

Acque, ed € 1.000,00 quale aumento ex art. 4, comma 4° D.M.G. n. 140/2012 per il numero dei rappresentati), oltre I.V.A. e C.P.A.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, condanna il Consorzio di Bonifica N. 8 di Ragusa in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro-tempore dott. Dario Cartabellotta, al pagamento, in favore di Armenia Vincenzo, Gambuzza Antonino, Campailla Giuseppa, Gambuzza Salvatore (classe 1925), Gambuzza Salvatore (classe 1968), Giunta Vincenzo e Hnaien Taufik, delle somme allato a ciascuno di esse indicate:

Armenia Vincenzo: euro 4.747,00; Gambuzza Antonino: euro 6.149,00; Gambuzza Salvatore (classe 1968): euro 43.233,00; Gambuzza Salvatore (classe 1925): euro 56.989,00; Campailla Giuseppa euro 6.352,00; Giunta Vincenzo: euro 11.040,00; Hnaien Taufik: euro 480,00; oltre interessi nella misura di legge sulle stesse somme via via rivalutate di anno in anno, a decorrere dal 3 novembre 2011 fino alla data dell'odierna sentenza, e successivamente i soli interessi legali da quest'ultima data al saldo.

Condanna, altresì, il convenuto Consorzio al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese dell'odierno giudizio, che liquida in complessivi euro 9.400,00 (novemilaquattrocento) come in motivazione, oltre I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Palermo il 24 settembre 2014.


Il Presidente



Il Giudice est.



Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa



Depositato nella cancelleria della 1ª Sezione Civile
della Corte il 20 OTT. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa

